

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno **venticinque** del mese di **giugno** alle ore 14,15, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – **Presidente**, Avv. Montericcio Giuseppina – **Segretario**, Avv. Pugliesi Tiziana – **Tesoriere**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Galluffo Vito, Avv. Michele Guitta, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza di tutti consiglieri, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali di cui hanno curato l'istruttoria.

1) Con riferimento all'istanza N. 892/2020 di prot. del 04/03/2020 – F13 P N. 5/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 892/2020 del 04/03/2020 – F13 P N. 5/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento penale n. =====, a seguito di reclamo presentato per l'accertamento della lesione dei diritti soggettivi del detenuto

previsti dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a causa di condizioni di detenzione inumane e degradanti e per la concessione di una riduzione della pena detentiva ancora da espiare nella misura indicata dall'art 35 ter co. 1 O.P., procedimento definito con provvedimento del 08.01.2020.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

2) Con riferimento all'istanza N. 1572/2020 di prot. del 18/05/2020 – F13 C N. 12/2020 presentata dall'Avv. =====per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore della Sig.ra =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Maria Orlando, riferisce di avere richiesto chiarimenti in data 22.06.2020.

Infatti, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta che l'Avv. =====, con pec del 28.4.2020, nell'intimare alla parte assistita il pagamento dei compensi professionali per le attività svolte in suo favore, =====, allegava una parcella con la quale veniva richiesto un compenso unico relativo alla fase decisionale, mentre nella richiesta di parere viene inserita anche la fase studio.

L'Avv. =====, invitato a rendere chiarimenti, rappresentava che il compenso per esame e studio della controversia era stato omissso nella diffida per mera dimenticanza e che non era sua intenzione rinunciare al compenso relativo alla fase di studio e ne chiedeva pertanto la liquidazione.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, **Vista** l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 1572/2020 del 18/05/2020– F13 C N. 12/2020) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti della propria cliente Sig.ra =====, per l'attività professionale in materia giudiziale civile di seguito indicata:

=====OMISSIS =====

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati richiesti e forniti chiarimenti sulla determinazione del compenso;

Ritenuto che, avuto riguardo al valore ed alla natura delle controversie, al numero ed all'importanza delle questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, stimasi congrua la liquidazione di un compenso pari ad euro =====, tenuto conto dei parametri previsti per l'attività in ambito giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Orlando Maria, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta, così determinato:

===== **OMISSIS** =====

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO) ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 935/2019 G.P., N. 276/2020 G.P., N. 278/2020 G.P., N. 280/2020 G.P., N. 328/2020 G.P.; come da separati provvedimenti firmati

digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO) il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 22/06/2020 dall'Avv. =====, volta ad ottenere la rettifica del provvedimento n. 273/2020 del 30.04.2020, con il quale il Consiglio dell'Ordine ha ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato il signor =====. L'Avv. ===== ha rappresentato che nell'istanza di ammissione è stato erroneamente indicato l'oggetto del procedimento *in quanto*, in realtà, il giudizio che il signor ===== intendeva radicare presso il Tribunale di Trapani è di competenza della sezione Contenzioso Civile ed ha ad oggetto il =====.

Il Consiglio:

Letta l'istanza presentata in data 22/06/2020 dall'Avv. ===== di rettifica della delibera del Consiglio del 30.04.2020 con la quale è stata disposta in favore del Sig=====, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria per promuovere un giudizio civile avanti il Tribunale di Trapani - Sezione Volontaria Giurisdizione nei confronti di ===== avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale - ammissibilità;

ritenuto che nell'istanza di ammissione è stato erroneamente indicato l'oggetto del procedimento in quanto il signor ===== intendeva radicare presso il Tribunale di Trapani un giudizio di competenza della sezione Contenzioso Civile avente ad oggetto il *riconoscimento di figlio naturale* (*art. 250 c.c.*);

richiamata la delibera consiliare n° 273/2020 G.P. del 30/04/2020, che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante;

DELIBERA

per quanto detto in premessa

di modificare parzialmente il provvedimento consiliare n° 273/2020 G.P. del 20/04/2020 come segue:

“ **DELIBERA** di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il Sig. =====, (.....) per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani sezione **Volontaria Giurisdizione** nei confronti di ===== avente ad oggetto **Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)**”

di confermare la validità della citata determinazione n° 273/2020 G.P. del 30/04/2020 in ogni altra parte;

di trasmettere il presente provvedimento all'istante, all'avvocato nominato ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

§ **In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 15/06/2020 dall'Avv. **Ciotta Vita**, nata ad Erice (TP) il 17/01/1971, iscritta al N. 394 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dal 14/01/2003, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Ciotta Vita, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Ciotta Vita**, nata ad Erice (TP) il 17/01/1971, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera la predetta Avv. Ciotta Vita a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ **In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 25/05/2020 dal Dott. **Bica Vincenzo**, nato ad Erice (TP) il 15/03/1991, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

===== omissis =====

Il Consiglio:

Udita la relazione del Consigliere Delegato Avv. Perniciaro Vincenzo;

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Esaminati i chiarimenti forniti dal Dott. Bica Vincenzo con pec del 22.06.2020;

Ritenuto che la figura del coadiuvante agricolo è compatibile con l'iscrizione all'Albo e quindi con l'esercizio della professione forense;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione all'Albo;

ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. **Bica Vincenzo**, nato ad Erice (TP) il 15/03/1991, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente medesimo – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

- l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (**Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).
- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale (**Art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).
- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una **polizza assicurativa** a copertura della **responsabilità civile** derivante dall'esercizio della professione (**Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

§ Passando all'esame del quinto punto posto all'O.d.G. (PROCEDURA DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELL'ALBO AVVOCATI), alle ore 14,30 si procede alla prefissata audizione dell'Avv. =====. Il Consiglio, sentito l'Avv. =====, come da separato verbale, che allegato al presente ne costituisce parte integrante, ad unanimità, si riserva ogni decisione.

Si dà atto che alle ore 15,00 il Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi, poiché per motivi di salute dovrà abbandonare anticipatamente la seduta, chiede di anticipare la trattazione del decimo punto all'o.d.g..

Il Consiglio accoglie la richiesta del Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi.

Si passa quindi alla trattazione del decimo punto all'O.d.G. (**ACCESSO AGLI ATTI**) e, preliminarmente, il Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, in qualità di R.P.C.T. dell'Ordine, dichiara di astenersi dalla trattazione del punto.

===== omissis =====.

Si dà atto che alle ore 15,50 il Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi abbandona la seduta e che, quindi, sono presenti n. 10 consiglieri.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 12.06.2020 dal Dott. **Scaglione Luca**, nato a Vimercate (MB) il 10/11/1989, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il Dott. **Scaglione Luca**, nato a Vimercate (MB) il 10/11/1989. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 23.06.2020 dal Dott. **Di Giovanni Piergiulio**, nato ad Erice (TP) il 24/06/1996, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

===== OMISSIS =====.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

===== OMISSIS =====,

Ritenuto pertanto che non sussistono ragioni ostative all'accoglimento della domanda;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il Dott. **Di Giovanni Piergiulio**, nato ad Erice (TP) il 24/06/1996. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario riferisce che la pratica forense è ridotta da 18 a 16 mesi, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019. È quanto stabilito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 di conversione del Decreto-Legge 08.04.2020, n. 22, che, al comma 3° dell'art. 6, aveva introdotto alcune modifiche riguardanti la durata della pratica nel periodo dell'emergenza sanitaria. Il Consiglio dà incarico a Consigliere Avv. Orlando Maria, la quale si riserva di riferire in una prossima seduta.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (**TRIBUNALE DI TRAPANI**), il Consigliere Segretario comunica che il Presidente del Tribunale di Trapani, in data 19 giugno 2020, ha trasmesso la nota del 18.06.2020 del Dirigente UNEP in riferimento al verbale della riunione del 26 maggio 2020 tra il Presidente del Tribunale di Trapani e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (**CORTE DI APPELLO DI PALERMO**), il Consigliere Segretario comunica che il Presidente della Corte di Appello di Palermo, con nota dell'11 giugno 2020, ha trasmesso copia della proposta tabellare di organizzazione del lavoro del Tribunale di Trapani nel periodo feriale per l'anno 2020 (prog. organizzativo n. PRJ00000011160), precisando che eventuali osservazioni sulla predetta proposta dovranno essere trasmesse al Consiglio Giudiziario all'indirizzo pec segreteria.consgjud.palermo@giustiziacert.it. Il Consiglio prende atto e nulla osserva.

§ Sempre in relazione al nono punto posto all'O.d.G. (**CORTE DI APPELLO DI PALERMO**), - Il Consigliere Segretario comunica che il Presidente della Corte di Appello di Palermo, con nota del 24 giugno 2020, ha trasmesso copia della proposta tabellare di organizzazione del lavoro degli Uffici del Giudice di Pace di Trapani e di Alcamo nel periodo feriale per l'anno 2020 trasmessa dal Presidente del Tribunale di Trapani con nota del 22/6/2020 n. 1971 di prot., precisando che eventuali osservazioni sulla predetta proposta dovranno essere trasmesse al Consiglio Giudiziario all'indirizzo pec segreteria.consgjud.palermo@giustiziacert.it . Il Consiglio prende atto e nulla osserva.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (**CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA**), ===== OMISSIS =====.

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (**CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA**), ===== OMISSIS =====.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**), il Consigliere Segretario ripropone al Consiglio la delibera del C.N.F. n. 208 del 4 giugno 2020, con

la quale i Consigli dell'Ordine sono stati autorizzati, previa assunzione di apposita delibera da adottarsi entro il 30 giugno 2020, a differire al 30 settembre 2020 l'assemblea per l'approvazione del conto consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020. Il Consiglio, richiamate le delibere del Consiglio nazionale forense n. 179 del 1° aprile 2020 e n. 208 del 4 giugno 2020, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 156 del 13 luglio 2016, dispone la convocazione dell'assemblea ordinaria degli iscritti per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 e di quello preventivo 2020 per il giorno 25 settembre 2020 ore 9.00 in prima convocazione e per il giorno 26 settembre 2020 ore 10.00 in seconda convocazione.

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI SPARACIO ROBERTO), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Giulio Vulpitta, in data 17.06.2020, ha depositato copia del dispositivo della sentenza con cui il G.I.P. del Tribunale di Trapani in data 17.06.2020 ha condannato Sparacio Roberto alla pena di cinque anni e 8 mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Ordine degli Avvocati di Trapani, danno liquidato in via equitativa in euro 5.000,00 . Il Consiglio si complimenta con l'avv. Vulpitta per il risultato professionale ottenuto e si riserva ogni ulteriore futura iniziativa. Il Consiglio dispone di dare notizia agli iscritti dell'esito del procedimento penale che ha visto il Consiglio dell'Ordine, per la prima volta nella sua storia, costituirsi parte civile in un procedimento che ha visto coinvolto un proprio iscritto e dà incarico al Presidente di ringraziare il Consulente Tecnico Dott. Messina per l'attività prestata a titolo gratuito.

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (SCUOLA FORENSE AVV. PIETRO DRAGO DI TRAPANI), il Consigliere Segretario comunica che il Segretario della Scuola Avv. Giovanna Millocca, con pec in data 18.06.2020, ha trasmesso copia del verbale del Direttivo della Scuola del 16 Giugno 2020 contenente in particolare la richiesta di incontro con il C.O.A. per le questioni di natura fiscale emerse nel corso della predetta seduta e richiesta disponibilità dei locali C.O.A. per la riunione del Direttivo fissata per il giorno 6 luglio 2020 ore 11,30. Il Consiglio dà incarico al tesoriere di approfondire le questioni di natura fiscale sollevate dal direttivo e fissa un incontro con il Direttivo della Scuola per il giorno 1 luglio 2020 ore 17,30.

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (SEGNALAZIONI DA PARTE DEGLI ISCRITTI - ISCRIZIONE ELENCO GESTORI ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL' O.D.C.E.C. DI TRAPANI), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Caterina Todaro, con nota dell'11.06.2020, ha trasmesso, per opportuna conoscenza, la nota di riscontro dell'Avv. Pietro Bruno, referente dell'Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento dell'O.D.C.E.C. di Trapani, alla richiesta inviata dalla stessa in data 21 maggio 2020 ai fini dell'inserimento nell'elenco dei gestori della crisi dell'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Trapani. Il Consiglio dispone di prendere contatti con il Presidente dell'O.D.C.E.C. di Trapani, dandone comunicazione all'Avv. Todaro Caterina.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,30 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 1 luglio 2020 alle ore 16,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Ciaravino